

MARCO POLO FONDO PENSIONE

REGOLAMENTO PER IL CAMBIO COMPARTO DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 1 - COMPARTI DI INVESTIMENTO

1.1 - Al fine di un più proficuo perseguimento delle finalità previdenziali proprie del

fondo, Marco Polo, ha attivato i seguenti comparti di investimento:

- comparto garantito;**
- comparto bilanciato.**

1.2 - Il Comparto Garantito si caratterizza per essere la linea con la politica di investimento più prudentiale, ed in quanto tale, è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente.

L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di breve periodo (fino a 5 anni) ed il grado di rischio è basso.

1.3 - Il Comparto Bilanciato ha l'obiettivo di ottenere una moderata rivalutazione del capitale investito su un orizzonte pluriennale. L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di medio lungo periodo ed il grado di rischio è medio.

ARTICOLO 2 – OPZIONI DI INVESTIMENTO

2.1 - L'aderente sceglie, all'atto dell'adesione, il comparto cui destinare i versamenti contributivi.

2.2 - Nell'ipotesi in cui non effettui la scelta di cui al precedente comma del presente articolo, s'intende attivata l'opzione verso il Comparto Bilanciato.

2.3 - I flussi di TFR conferiti al fondo per effetto del meccanismo di conferimento tacito saranno investiti nel Comparto Garantito.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO (C.D. "SWITCH")

3.1- Ogni aderente avrà la facoltà di trasferire sia la posizione individuale maturata sia il TFR tacitamente conferito presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto.

3.2 - La facoltà di cui al precedente comma potrà essere esercitata nei limiti e con le modalità definite nei successivi commi e con una frequenza non inferiore all'anno.

Tuttavia, in seguito al conferimento tacito del TFR, è data facoltà all'aderente di trasferire la conseguente posizione individuale accumulata nel Comparto Garantito in altro comparto, senza necessità di attendere il decorso del predetto periodo minimo di permanenza limitatamente alla prima opzione.

3.3 – Il trasferimento della posizione individuale da un comparto all'altro determinerà il versamento presso la nuova linea di investimento prescelta dei flussi contributivi futuri, nonché delle quote di TFR maturande qualora tale fonte di finanziamento al FONDO fosse stata a sua volta destinata al comparto da cui l'aderente decide di trasferirsi.

3.4 – L'esercizio dell'opzione di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.

Il cambio di comparto di investimento può essere richiesto da ciascun aderente in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, salvo quanto disposto per i flussi di TFR tacitamente conferiti a Marco Polo, e comunque non più di una volta all'anno.

Sono stabilite due finestre l'anno per effettuare un cambio comparto. Per poter effettuare un cambio di comparto è necessario che la relativa richiesta pervenga al fondo entro e non oltre la scadenza prefissata per ciascuna finestra. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la richiesta pervenga entro il 28 febbraio, la posizione individuale sarà riallocata nel nuovo comparto indicato dall'aderente entro i due mesi successivi con valorizzazione della quota al 31 marzo.

In particolare si faccia riferimento al seguente schema:

Data Cambio Comparto	Termine Ultimo di ricevimento della domanda da parte del Fondo	Valore quota di effettuazione dello Switch
31 marzo di ciascun anno	28/02 di ciascun anno	31/03
30 settembre di ciascun anno	31/08 di ciascun anno	30/09

Le richieste di cambio comparto che dovessero pervenire al fondo pensione oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione entro la finestra immediatamente successiva.

3.5 – Per esercitare la facoltà di “*Switch*” di cui al presente articolo, sarà necessario compilare l'apposito modulo “Richiesta di variazione del comparto di investimento per gli aderenti al Fondo” (Allegato A al presente Regolamento), reperibile sul sito del Fondo Pensione Marco Polo – www.fondomarcopolo.it.

3.6 – Per le operazioni di “*Switch*” di cui al presente regolamento non è previsto alcun costo a carico dell'aderente.

ARTICOLO 4 – UNICITA' DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

4.1 – Le opzioni di investimento degli importi maturati, riconosciute agli aderenti ai sensi del precedente articolo 3, non dovranno rappresentare un pregiudizio del principio dell'unicità della posizione individuale. Pertanto qualsiasi erogazione richiesta dagli aderenti, a titolo di anticipazione, riscatto integrale o parziale, trasferimento o prestazione previdenziale, dovrà in ogni caso sempre considerarsi effettuata a valere sulla totalità degli importi maturati e maturandi fino alla data della richiesta stessa sul comparto di investimento in essere alla data della richiesta.

4.2 - L'aderente dovrà attendere due mesi dal mese della richiesta di “*Switch*” per poter richiedere una qualsiasi erogazione (anticipazione, riscatto totale o parziale, prestazione in forma capitale, trasferimento).